

Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Svezia per evitare la doppia imposizione

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2011²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del 28 febbraio 2011³ che modifica la Convenzione del 7 maggio 1965⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

³ La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se la Svezia:

- a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.

⁵ Nell'applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

1 RS 101
2 FF 2011 6365
3 RS ...; FF 2011 6383
4 RS 0.672.971.41

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012⁵

Termine di referendum: 5 luglio 2012

⁵ FF 2012 3129